

IGEA S.p.A. – Società "in House" della Regione.

Statuto

Articolo 1

È costituita una società per azioni sotto la denominazione: "Interventi Geo Ambientali S.p.A." ad azionista unico.

Il nome "Interventi Geo Ambientali S.p.A." potrà essere scritto in qualsiasi carattere, con lettere maiuscole oppure minuscole, oppure con l'acronimo "I.Ge.A. S.p.A.", oppure ancora "IGEA SpA" o "Igea SpA".

La Società è soggetta ai poteri di direzione, coordinamento e supervisione dell'Azionista Unico Regione Autonoma della Sardegna.

Articolo 2

La Società ha lo scopo esclusivo di svolgere, in attuazione dei piani, programmi e indirizzi della Regione Autonoma della Sardegna e con oneri a carico della stessa, nel settore minerario, ambientale e, subordinatamente, nel settore della geoingegneria, le seguenti attività:

- a) la messa in sicurezza, il ripristino ambientale e la bonifica di aree minerarie dismesse e/o in via di dismissione;
- b) la ricerca, la coltivazione di giacimenti minerari, la progettazione, costruzione, acquisto ed esercizio di impianti per l'estrazione e il trattamento di minerali, il trattamento e l'utilizzazione dei minerali estratti e dei sottoprodotti. Le suddette attività non saranno rivolte alla commercializzazione dei prodotti ricavati ma esclusivamente al conseguimento dei fini societari;
- c) l'esecuzione di studi, ricerche e sperimentazioni tecnico-scientifiche nel settore minerario, di rilevamenti geologici e geofisici;
- d) l'esecuzione di rilievi, interventi e costruzioni sul suolo e nel sottosuolo, sul fondo e nel sottofondo marino, in connessione con l'utilizzazione delle acque sotterranee profonde della Sardegna;
- e) la realizzazione di sistemi e opere necessari o utili alla difesa del suolo e delle coste;
- f) l'esecuzione di rilievi e ricerche idrogeologiche e idrauliche, di programmi e piani di intervento e realizzazioni per la prevenzione degli inquinamenti e la decontaminazione delle acque sotterranee;
- g) lo svolgimento di attività inerenti alla realizzazione di opere idrauliche e di opere civili e/o industriali, nonché la gestione di sistemi di approvvigionamento e distribuzione di risorse idriche, in connessione con l'utilizzazione di acque sotterranee profonde della Sardegna;
- h) l'esecuzione di lavori di costruzione di gallerie stradali, idrauliche o di qualsivoglia natura, anche connesse con l'esecuzione di lavori edili, di lavori aeroportuali, ferroviari e stradali, l'effettuazione di opere di movimenti di terra, anche in sotterraneo, di sbancamenti, fondazioni, strutture in cemento armato, in metallo o in ogni altro materiale;
- i) la gestione del patrimonio immobiliare di sua proprietà tenendo conto, per le cessioni, delle procedure previste dall'art. 8 della L.R. 4 dicembre 1998 n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni e delle conseguenti direttive regionali;
- l) la ricerca, gli studi, gli interventi e la realizzazione degli impianti di messa in sicurezza degli

impianti e del recupero ambientale di compendi immobiliari, direttamente o indirettamente legati alle attività minerarie, secondo quanto previsto dall'art. 9 della L. 30 luglio 1990 n. 221.

Articolo 3

La Società in considerazione della sua natura di strumento operativo della Regione Autonoma della Sardegna, riceve esclusivamente da quest'ultima e mediante affidamento diretto gli incarichi relativi alle attività da svolgere.

IGEA è soggetta a poteri di direzione e controllo da parte della Regione Autonoma della Sardegna di tipo analogo a quelli che la stessa esercita sui propri servizi.

Tutte le attività che la Società porrà in essere nel perseguimento delle proprie finalità saranno svolte nei limiti e nel rispetto, oltre che della normativa regionale, nazionale e comunitaria applicabile, anche a quella specificamente regolante le società c.d. "in house".

La società non può partecipare al capitale di rischio di qualunque intrapresa né attuare interventi finanziari o rilascio di garanzie a favore di imprese fatta salva la partecipazione ad organismi di ricerca e a carattere scientifico culturale senza scopo di lucro e comunque previa autorizzazione della Regione.

Articolo 4

La società ha sede nel comune di Iglesias (C/I) all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita nel Registro delle Imprese.

La decisione di variare l'indirizzo, nell'ambito dello stesso comune è di competenza dell'organo amministrativo.

Articolo 5

La durata della Società è fissata fino al trentuno dicembre duemilacentodieci e potrà essere prorogata per la deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

Articolo 6

Il capitale sociale è di Euro 12.500.000 (dodicimilionicinquecentomila) diviso in numero 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) azioni da 5 (cinque) Euro ciascuna.

La partecipazione sociale è rappresentata da azioni nominative ed indivisibili.

Ciascuna azione dà diritto a un solo voto.

Le azioni non possono essere né cedute, né vincolate in favore di soggetti terzi.

Articolo 7

Il domicilio dei soci, nei confronti della Società, è quello risultante dal libro dei soci.

Articolo 8

L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ciascun anno.

Articolo 9

La constatazione della legale costituzione dell'Assemblea è fatta dal Presidente e, dopo avvenuta tale constatazione, la validità delle deliberazioni non può essere contestata.

Articolo 10

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea straordinaria oltre ai casi previsti dalla legge, è convocata dall'Amministratore Unico ogni qualvolta lo crede opportuno.

Le assemblee normalmente hanno luogo nella sede sociale, ma possono anche aver luogo altrove, purché in Italia.

Articolo 11

L'assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e dell'elenco delle materie da trattare da inviare ai soci, in deroga a quanto stabilito dall'art. 2366 C.C., almeno 8 giorni prima della data fissata per l'assemblea, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.

L'avviso può contenere la data della seconda convocazione.

In mancanza delle formalità suddette vale quanto altro stabilito dall'articolo 2366 del Codice Civile.

Articolo 12

Per l'intervento in Assemblea degli Azionisti vale quanto stabilito dall'art. 2370 del Codice Civile.

L'Azionista che ha diritto ad intervenire all'Assemblea può farsi in essa rappresentare, nei modi e nei limiti dell'art. 2372 del Codice Civile.

Articolo 13

Le Assemblee sono presiedute dall'Amministratore Unico.

Il Presidente, su designazione dell'Assemblea, nomina il segretario.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

L'assistenza del Segretario non è necessaria, quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

Articolo 14

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale nei modi voluti dall'articolo 2375 del Codice Civile. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente, dal Segretario o Notaio.

Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.

Le copie di verbali, certificate conformi dal Presidente e dal Segretario o Notaio fanno piena prova a ogni effetto di legge.

Articolo 15

La società è amministrata da un Amministratore Unico nominato dall'Assemblea su proposta dell'Assessore dell'Industria previa deliberazione della Giunta regionale. L'Amministratore Unico dura in carica da uno a tre esercizi, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina.

L'emolumento dell'Amministratore Unico è determinato dall'Assemblea su proposta della Regione Autonoma della Sardegna, contestualmente alla nomina entro i limiti fissati dall'art. 6 della L.R. 23 agosto 1995 n. 20 e successive modificazioni e integrazioni

L'Amministratore Unico deve essere scelto fra i cittadini in possesso di documentati e specifici requisiti attestanti qualificata esperienza professionale coerente con le funzioni da svolgere, che non si trovi in una delle condizioni ostative allo svolgimento delle funzioni di pubblico amministratore previste dalla legge. All'Amministratore Unico si applicano inoltre le cause di ineleggibilità e incompatibilità e decadenza previste dall'art. 4 della L.R. n. 20 del 23 agosto 1995 con la precisazione che alla parola "Ente", contenuta nel comma 4 e nel punto b) del comma 5 dello stesso articolo, va sostituita la parola "società".

L'Amministratore Unico all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve presentare la documentazione relativa alla pubblicità della propria situazione patrimoniale, come indicato dagli artt. 12, 13, 14 della legge 5 luglio 1982, n. 441 secondo le modificazioni di cui all'art. 5 della L.R. n. 20/1995.

Articolo 16

Nell'ambito delle direttive impartite dalla Regione Autonoma della Sardegna, l'Amministratore Unico è investito dei poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, eccetto quelli specificatamente riservati alla Regione e/o all'Assemblea. Le decisioni in tema di strategie e politiche aziendali, devono essere sottoposte al vaglio preventivo e all'approvazione della Giunta regionale. L'Amministratore Unico dovrà comunque operare nel rispetto delle direttive impartite dalla Regione Autonoma della Sardegna nell'esercizio della propria attività di direzione e coordinamento nonché nell'esercizio del controllo analogo e delle procedure previste dall'articolo 8 della L.R. 4 dicembre 1998, n. 33.

L'Amministratore Unico può delegare proprie attribuzioni al Direttore generale o a dipendenti della Società. Le decisioni assunte dai delegati dovranno essere portate a conoscenza dell'Amministratore Unico secondo modalità e periodicità fissate nell'atto di delega.

In caso di assenza e/o impedimento dell'Amministratore Unico, il Direttore Generale lo sostituisce per l'adozione di atti obbligatori, urgenti e indifferibili.

Articolo 17

L'Amministratore Unico può nominare fuori dall'organico dei dipendenti in forza all'azienda, determinandone funzioni e compenso, un Direttore generale. Il Direttore generale sovrintende alla gestione aziendale e coordina tutta l'attività esecutiva esercitando le proprie attribuzioni nell'ambito dei poteri conferitigli dall'Amministratore Unico e delle direttive impartitegli dallo stesso.

Il Direttore generale dura in carica da uno a tre esercizi così come previsto al precedente art. 16 per l'Amministratore Unico.

Articolo 18

All'Amministratore Unico spetta, su richiesta, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento dell'incarico entro i limiti fissati dalla L.R. n. 20/1995 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 19

La firma sociale e la rappresentanza della Società in giudizio, o verso terzi, è attribuita all'Amministratore Unico ed ai delegati nei limiti dei poteri a loro attribuiti.

Articolo 20

Il Collegio Sindacale si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti. La nomina dei singoli componenti del Collegio sindacale è riservata alla Regione Autonoma della Sardegna che provvederà ai sensi dell'art. 2449 del codice civile.

I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; sono rieleggibili per non più di una volta.

Articolo 21

Il controllo contabile è esercitato da una Società di Revisione o dal Collegio Sindacale, qualora ricorrano i requisiti stabiliti dall'articolo 2409 bis, ultimo comma, Codice Civile.

Articolo 22

Alla Regione spettano poteri ispettivi e di controllo sulla attività sociale analoghi a quelli esercitati sui propri servizi. I contenuti e le modalità di svolgimento di detti controlli sono definiti dalla Giunta regionale.

L'Amministratore Unico, se richiesto, è tenuto a fornire debita informativa all'Amministrazione regionale relativamente a qualsiasi operazione intrapresa dalla Società.

Articolo 23

Il Bilancio annuale della Società chiude il 31 dicembre di ogni anno. IGEA presenta ogni anno, alla Regione, entro il 15 settembre, una relazione sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società nell'esercizio in corso.

IGEA deve inviare alla Regione:

- a) la proposta di bilancio, unitamente alla relazione sulla gestione, almeno 15 giorni prima della data fissata dall'Assemblea per l'approvazione;
- b) il bilancio approvato dall'Assemblea, entro trenta giorni dalla stessa.

IGEA deve altresì trasmettere al Socio tutti gli altri atti e documenti previsti dalla Regione per gli affidamenti di attività in "house providing".

Articolo 24

Accertato l'utile netto d'esercizio sarà prelevata la quota per il fondo di riserva ordinaria in

conformità a quanto prescrive l'articolo 2430 del Codice Civile. La somma residua sarà devoluta all'Azionista.

Con determina dell'Amministratore Unico e secondo le modalità previste dall'art. 2433-bis del Codice Civile, potranno essere distribuiti all'Azionista acconti sui dividendi.

Articolo 25

Per la liquidazione e lo scioglimento della Società si osservano le norme all'uopo stabilite dalle disposizioni di legge.

Articolo 26

Per tutto ciò che non è espressamente preveduto o diversamente regolato dal presente Statuto si applicheranno le disposizioni del Codice Civile.